



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Argomentazioni giuridiche nuove e responsabilità per lite temeraria

È destituita di fondamento la tesi secondo cui mai potrebbe essere responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. quando la parte soccombente abbia speso in giudizio argomentazioni giuridiche nuove. Difatti, anche la fantasia creatrice degli interpreti trova nel processo dei limiti precisi, costituendo colpa grave sostenere tesi giuridiche ardite e non confortate né dalla lettera della legge, né dall'opinione della dottrina (la dogmatica giuridica ha le sue regole e non può farsene scempio iniziando a sostenere - ad esempio - che il testamento sia un contratto o la malattia del debitore estingue l'obbligazione). Ne discende che è la teorica sostenibilità logica e giuridica delle tesi prospettate dalla parte ad escluderne la colpa per i fini di cui all'art. 96 c.p.c., e non la loro novità. Un errore manifesto, infatti, non cessa di essere tale sol perché commesso per la prima volta.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.11.2020, n. 26050

...omissis...

Fatti di causa

Nel 2014 *omissis* convenne dinanzi al Giudice di pace di Agrigento il Comune della medesima città, chiedendone la condanna risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 2 maggio 2013 allorchè l'attore, mentre percorreva una strada comunale a bordo di un ciclomotore, cadde a causa del manto stradale dissestato. Con sentenza 24 dicembre 2014 n. 621 il Giudice di pace accolse la domanda e condannò il Comune di Agrigento al pagamento in favore di *omissis* della somma di Euro 2.240,26.

La sentenza venne appellata dall'amministrazione soccombente. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza 30 gennaio 2018 n. 211, dichiarò inammissibile l'appello, in quanto tardivamente proposto. Il Tribunale inoltre, ritenuta temeraria l'impugnazione proposta dal Comune, lo condannò ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'appellato della somma di Euro 1.000.

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di Agrigento con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso *omissis*.

Ragioni della decisione

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente.

Tale eccezione è fondata sull'assunto che il ricorso sia stato proposto oltre lo spirare del termine di 60 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Sostiene *omissis* che la sentenza d'appello venne notificata al Comune di Agrigento il 19 marzo 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo nel luglio dello stesso anno. Aggiunge che la notifica della sentenza, indirizzata alla parte ma nel domicilio eletto, e con l'aggiunta della dizione "rappresentato e difeso dall'avvocato ecc., doveva ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..

L'eccezione è infondata.

Il difensore di *omissis* ritenne di notificare la sentenza d'appello non direttamente all'avvocato che difese il Comune in grado di appello (il che inequivocabilmente avrebbe fatto decorrere il termine c.d. "breve" di cui all'art. 325 c.p.c.), ma al Comune di Agrigento. Nella relazione di notificazione il notificante dichiarò di volere notificare la sentenza al Comune di Agrigento "in persona del sindaco rappresentato e difeso dall'avvocato ecc.". Una notificazione di questo tipo è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., per la sua insuperabile ambiguità.

La sibillina formula impiegata dal notificante impedisce infatti di stabilire se il destinatario della notifica fosse il Comune od il suo difensore.

La notifica al "Comune in persona del sindaco" è infatti una notifica alla parte, in quanto il complemento di termine "al Comune", per la grammatica della lingua italiana, non può che indicare il destinatario. Tuttavia il notificante ha ritenuto di aggiungere il participio con valore aggettivale "rappresentato e difeso dall'avvocato ecc.": il che ha reso l'atto anfibologico, ed impossibile lo stabilire se il destinatario dell'atto dovesse individuarsi nel Comune o nel suo avvocato.

Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto tardivo il gravame. Chiede alla Corte di sollevare un incidente di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, "nella parte in cui prevede che i mezzi di impugnazione della sentenza non possono proporsi decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione, poichè non detta la disciplina di raccordo con la L. n. 742 del 1969, e con la L. n. 162 del 2014, che regola il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che la disciplina prevista dall'art. 327 c.p.c., (nel testo risultante dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) sarebbe contrastante con gli artt. 3,24 e 111 Cost.. Poggia tale affermazione su un assunto così riassumibile: quando il

termine di decadenza dall'impugnazione era di un anno, inevitabilmente ad esso doveva sempre aggiungersi il periodo di sospensione feriale, quale che fosse la data di deposito della sentenza. Dopo che il suddetto termine venne ridotto a sei mesi, le parti hanno avuto a disposizione per impugnare la sentenza o sei mesi, oppure sette mesi e 15 giorni (così il ricorso, p. 15; il ricorrente mostra di non tenere conto della riduzione del periodo di sospensione feriale a 31 giorni, disposto dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, certamente applicabile *ratione temporis* al presente giudizio), a seconda che il termine di decadenza semestrale decorresse a cavallo o meno del mese di agosto. Ciò avrebbe comportato, conclude il ricorrente, una "discriminazione pesante" in danno del Comune.

Il motivo è manifestamente infondato.

La violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., non sussiste per due ragioni.

In primo luogo perchè non può mai esservi disparità di trattamento quando si è nel campo della discrezionalità legislativa, e rientra nella discrezionalità legislativa la fissazione del termine per proporre l'impugnazione, col solo limite del divieto di fissare termini manifestamente irrazionali: tanto hanno già ritenuto sia questa Corte (Cass. civ. (ord. 1, sez. III, 13-10-2017, n. 24088; Cass. civ. (ord.1, sez. III, 15-09-2008, n. 23668); sia la Corte costituzionale (Corte Cost., 20-07-2016, n. 191; Corte Cost., 26-11-2015, n. 240; Corte Cost., 17-11-1992, n. 453, tra le tante).

In secondo luogo il novellato art. 327 c.p.c., non viola il principio della parità di trattamento, perchè la condizione delle parti che, per effetto della sospensione feriale, vengano a godere di un più lungo termine per proporre l'impugnazione, non costituisce un valido *tertium comparationis*: ed infatti non è assimilabile la posizione di chi debba rinunciare al periodo feriale per predisporre la propria impugnazione, rispetto a quella di chi non debba rinunciarvi. Giustamente, pertanto, il legislatore ha accordato solo ai primi il periodo di sospensione feriale dei termini.

La lamentata violazione degli artt. 24 e 111 Cost., è ancor più inconsistente della prima, e poche parole basteranno a confutarla: violazione dell'art. 24 Cost., non v'è, perchè il novellato art. 327 c.p.c., non impedisce la proposizione dell'impugnazione; tanto meno la norma viola l'art. 111 Cost., in quanto l'art. 327 c.p.c., non altera la parità delle parti, dal momento che il *dies a quo* del termine per proporre l'impugnazione è identico per tutte le parti del giudizio.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 96 c.p.c.. Sostiene che il Tribunale ha illegittimamente condannato l'amministrazione comunale al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Sostiene che gli argomenti spesi nel proprio atto d'appello, lungi dall'essere "palesamente destituiti di ogni fondamento giuridico", come ritenuto dal Tribunale, erano al contrario argomenti "plausibili, ragionevoli, esaurienti e fondati", e in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che con quegli argomenti "gravi, seri e fondati" veniva affrontata per la prima volta una questione nuova.

Il motivo è inammissibile, perchè lo stabilire se sussista o non sussista una fattispecie di malafede processuale o colpa grave, per i fini di cui all'art. 96 c.p.c., è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito.

Non giova al ricorrente l'allegazione secondo cui mai potrebbe essere responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., quando la parte soccombente abbia speso in giudizio argomentazioni giuridiche nuove. Tale tesi è infatti anch'essa manifestamente destituita di fondamento. Questa Corte, ormai da tempo, ha stabilito che anche la fantasia creatrice degli interpreti trova nel processo dei limiti precisi; che costituisce colpa grave sostenere tesi giuridiche ardite e non confortate nè dalla lettera della legge, nè dall'opinione della dottrina; che la dogmatica giuridica ha le sue regole, e non può farsene scempio iniziando a sostenere - ad esempio - che il testamento sia un contratto o la malattia del debitore estingue l'obbligazione.

In base a questi principi si è affermato che è indice di "colpa grave", per i fini di cui all'art. 96 c.p.c., la "manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale

infondatezza dei motivi di impugnazione" (Sez. U -, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, Rv. 648130 - 02); la pedissequa ed acritica reiterazione in appello di tesi giuridiche già reputate infondate dal giudice di primo grado (Sez. 3 -, Sentenza n. 28658 del 30/11/2017, Rv. 646713 - 01); la formulazione di tesi incomprensibili (Sez. 3 -, Sentenza n. 28657 del 30/11/2017, Rv. 646712 - 01); la prospettazione di tesi giuridiche non già semplicemente infondate, ma palesemente infondate (Sez. 3 -, Sentenza n. 19298 del 29/09/2016, Rv. 642582 - 01).

Ne discende che è la teorica sostenibilità logica e giuridica delle tesi prospettate dalla parte ad escluderne la colpa per i fini di cui all'art. 96 c.p.c., e non la loro novità. Un errore manifesto, infatti, non cessa di essere tale sol perchè commesso per la prima volta.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. Ritiene la Corte che, attesa la palese inconsistenza delle ragioni prospettate dal ricorrente, le spese di soccombenza debbano essere aumentate del 30%, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 8. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

Rigetta il ricorso; condanna Comune di Agrigento alla rifusione in favore di *omissis* delle spese del presente giudizio di legittimità, maggiorate del 30% D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 8, che si liquidano nella somma finale di Euro 3.250, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2; importi tutti che si distraggono in favore dell'avv. *omissis*, il quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari; dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Comune di Agrigento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

www.LaNuovaGiustizia.it

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

